



COMUNE DI VITA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

ORDINANZA N. 14 DEL 19/05/2025

**OGGETTO: NORME RELATIVE ALLA CORRETTA DETENZIONE E GESTIONE DEI CANI
NONCHE' ALLA CONDUZIONE DEGLI STESSI NELLE AREE PUBBLICHE.**

IL SINDACO

PREMESSO CHE in data 15 aprile 2025 ha avuto luogo presso la sede territoriale del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'A.S.P. di Trapani, sede di Mazara del Vallo una riunione che ha visto la partecipazione di tutti i comuni dell'area territoriale Marsala-Mazara del Vallo (Marsala, Mazara del Vallo, Gibellina, Petrosino, Salemi e Vita), nel corso della quale si è rilevato che al fine di contrastare più efficacemente il fenomeno del randagismo risulta necessario intensificare il controllo sui cani aventi proprietario o detentore, in quanto la non regolare e corretta gestione dei predetti animali, oltre a vanificare ogni utile sforzo e attività messi in campo dalle pubbliche istituzioni contro il randagismo, è causa di pericolo, sia per la pubblica incolumità, che per la circolazione veicolare;

RICHIAMATA l'Ordinanza concernente la tutela dell'incolumità pubblica dalle aggressioni dei cani, emessa dal Ministero della Salute il 06 Agosto 2013 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 06 Settembre 2013) e successive modificazioni (G.U. Serie Generale n. 198 del 25/08/2023) che stabilisce all'art. 1 che, i proprietari del cane e/o "chiunque, a qualsiasi titolo accetti di detenere il cane non di sua proprietà", sono ritenuti sempre responsabili del controllo e della conduzione dell'animale e ne rispondono, sia penalmente che civilmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dall'animale stesso, pertanto sono tenuti ad adottare le seguenti misure:

- a condurre il proprio cane nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico utilizzando sempre un guinzaglio di lunghezza massima pari a 1,5 metri;
- a portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di pericolo sull'incolumità di persone o animali oppure dietro richiesta delle autorità competenti;
- acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
- assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
- ad essere fornito della strumentazione idonea alla raccolta delle deiezioni del cane, e ovviamente, a raccogliere le stesse;

DATO ATTO che la predetta ordinanza prevede all'art. 5 una deroga all'obbligo di utilizzo del guinzaglio e della museruola nel caso in cui il cane sia utilizzato da una persona diversamente abile,

o per la conduzione delle greggi, dalle forze armate e dalle forze dell'ordine;

VISTO l'art. 1 lett. a) dell'Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013 la quale dispone che il cane nelle aree urbane, nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico deve essere sempre condotto mediante un guinzaglio di 1,5 metri di lunghezza massima;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. che attribuisce al Sindaco le competenze necessarie per l'emissione di atti in caso di tutela di interessi legati all'incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana;

RITENUTO di dover intervenire e con apposito provvedimento al fine di evitare gli inconvenienti che il non corretto comportamento dei proprietari e degli accompagnatori dei cani potrebbe determinare e in merito alla pulizia, al decoro, all'igiene delle aree pubbliche e alla sicurezza ed incolumità pubblica;

RILEVATO CHE:

- in base alla vigente normativa e fatto obbligo ai proprietari di cani di iscrivere gli animali all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione;
- il proprietario del cane deve in ogni momento/circostanza adottare tutti gli accorgimenti possibili atti ad evitare che l'animale possa arrecare danno alle persone, agli animali e alle cose sia private che pubbliche;

PRESO ATTO di quanto emerso nel corso dell'incontro tenutosi in data 15 aprile c.a., relativamente all'evidenza di una gestione non corretta dei cani detenuti da parte di alcuni cittadini residenti nei comuni sopracitati;

CONSIDERATO CHE tali comportamenti, possono anche essere causa di eventi e potenziali pericoli per la sicurezza e l'incolumità pubblica;

ATTESO CHE le persone incaricate della custodia del cane, agevolmente e senza particolare aggravio, possono limitare significativamente le problematiche sopra esposte e rispondere ad elementari regole di civile convivenza senza che in alcun modo risulti pregiudicato o reso oneroso il pieno esplicarsi del rapporto dei proprietari con gli animali d'affezione;

Tutto ciò premesso

VISTI:

- Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge Regionale n. 15 del 03/08/2022;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 468 del 19 Novembre 2018 "Linee guida per il contrasto e la prevenzione nella Regione Siciliana del fenomeno del randagismo";
- Il Dlgs 134 del 5 agosto 2022;
- la legge del 14 agosto 1991 n. 281 "legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", con la quale si promuove la tutela di animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, il maltrattamento e il loro abbandono;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 06 agosto 2013 e successive modificazioni;

ORDINA

Ai proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani di rispettare le seguenti disposizioni e divieti, a garanzia dell'igiene pubblica, della sicurezza e tutela del decoro urbano:

Disposizioni di carattere generale:

— obbligo per i proprietari dei cani iscrivere gli animali all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione anche in ottemperanza alla deliberazione della Giunta Regionale n. 468 del 19/11/2018 "*Linee guida per il contrasto e la prevenzione nella Regione Siciliana del fenomeno del randagismo*" relativamente ai cittadini che avendo rinvenuto un cane se ne siano fatti carico;

— i cani che si trovino entro i confini di luoghi appositamente individuati, purché non aperti al pubblico e determinati con idonea recinzione atta ad evitare che l'animale possa arrecare danno alle persone che si trovino all'esterno della stessa, possono essere tenuti senza guinzaglio;

— i cani vanno mantenuti custoditi in modo tale che sia loro impedito di avvicinarsi alle persone, se il luogo è aperto al pubblico;

— i cani da pastore e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guida di greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze di polizia e di soccorso, quando sono utilizzati per servizio, possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola;

DI FARE OBBLIGO

1. di tenere i cani a guinzaglio, anche se di piccola taglia, nelle aree pubbliche e di uso pubblico, e che nei luoghi in cui vi sia grande affollamento (ad esempio in occasione di sagre, raduni, spettacoli e manifestazioni pubbliche ecc.) i cani che manifestano una certa pericolosità, vadano muniti di idonea museruola;

2. di custodire l'animale e di adoperarsi, in ogni modo che la conduzione dei cani non comprometta in alcun modo la sicurezza pubblica, nonché l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà comunale.

3. di condurre il cane in ambito urbano impedendo che l'animale sporchi con deiezioni o liquami organici il suolo pubblico o ad uso pubblico e raccogliendo le deiezioni prodotte dall'animale nonché di avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse ed alla pulizia del suolo, con l'obbligo di mostrarla a richiesta degli organi addetti alla vigilanza;

DI VIETARE

-di lasciare vagare i cani sulle aree pubbliche, nonché consentire agli stessi di uscire incustoditi dalla proprietà privata;

-di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi, vetrine, veicoli in sosta;

-di affidare gli animali a persone che, per età, minori di 18 anni, o condizione fisica, siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso;

DI DISPORRE CHE

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, (si vedano, in particolare: gli articoli 544 bis – 544 ter e 727 Codice Penale; l'art. 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281 e l'Ordinanza del Ministro della Salute 24 dicembre 2002, pubblicata nella G.U.R.I. n. 15/2003, recante "Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici"; l'art. 14 della Legge Regionale 25 gennaio 1993, n. 6; la legge 24 novembre 1981, n. 689):

A) La violazione della presente ordinanza comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro secondo quanto disposto dall' art. 7 comma 1-bis del TUEL;

B) La responsabilità civile degli eventuali danni a cose e persone cagionati da un cane vagante (incidenti stradali, aggressioni ad altri animali o a persone) è disciplinata dagli Artt. 2043, 2052 e 2055 del Codice Civile, secondo i quali il proprietario e il detentore del cane rispondono in solido degli eventuali danni da esso causati;

C) Sono esenti dal rispetto della presente ordinanza le persone non vedenti che utilizzano i cani addestrati all'accompagnamento;

D) I cani da pastore e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guida delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze di polizia e di soccorso, quando sono utilizzati per servizio non hanno l'obbligo del guinzaglio e della museruola;

- Il presente provvedimento venga trasmesso :

- 1) All'ASP di Trapani , SIAPZ - Dipartimento di Prevenzione Veterinaria sez. Marsala/Mazara del Vallo;
- 2) Al Responsabile dell'Area Tecnica comunale;
- 3) Alla Questura di Trapani;
- 4) Alla Prefettura di Trapani - UTG
- 5) Al Comandante della Stazione Carabinieri di Vita;
- 6) Al Comandante della Polizia Municipale di Vita ;
- 7) Pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune;

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3 co.4 e dell'art. 10 della L. 241/1990 e s.m.i. che avverso la presente Ordinanza:

- in applicazione della legge n. 1034/1971 e s.m.i., chiunque via abbia interesse può ricorrere entro il termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo;
- in applicazione dell'art. 37 co 3 del D. Lgs. n. 285/1992 e' ammesso entro 60 gg dalla pubblicazione ricorso straordinario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 495/92;
- in applicazione del D.P.R. 1199/1971 e' possibile proporre ricorso straordinario entro 120 gg. dalla data di pubblicazione al Presidente della Regione Sicilia;

Il Sindaco
Riserbato Giuseppe / InfoCamere S.C.p.A.
Atto Sottoscritto in Firma Digitale